

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

**06.2023**

**Marzo**

## **Definizione agevolata delle violazioni formali**

### **Sommario**

<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI .....</b>	<b>2</b>
<b>CASI ESEMPLIFICATIVI DI VIOLAZIONI SANABILI .....</b>	<b>3</b>
<b>CASI ESEMPLIFICATIVI DI VIOLAZIONI NON SANABILI .....</b>	<b>4</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI .....</b>	<b>5</b>

## **1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI**

Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale” la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’Art. 1, commi da 166 a 173, la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti formali commessi fino al 31.10.2022 con il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta e la rimozione (se necessaria e possibile) dell’irregolarità / omissione. **Quest’ultimo aspetto della rimozione dell’irregolarità / omissione di fatto solo eventuale (in quanto necessaria e possibile) o anche successiva permette di valutare l’adesione alla presente misura agevolativa (con il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta) anche a titolo cautelativo, ad esempio nei casi di difficoltosa individuazione di tutte le violazioni formali commesse di non immediata percezione.**

### **Soggetti interessati**

**Tutti** i contribuenti — persone fisiche o giuridiche — indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, compresi i sostituti d’imposta.

### **Violazioni sanabili**

**Irregolarità formali**, cioè quelle inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale, ma non rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione o sul versamento (che non deve essere omesso, tardivo o errato) di IVA, IRAP, IRES / IRPEF e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta<sup>1</sup>. Deve trattarsi di violazioni formali commesse **fino al 31.10.2022** e per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza dell’attività di accertamento.

### **Modalità e tempi di applicazione**

È richiesto un **versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta**, da effettuare tramite F24:

- a. In unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31.3.2023 e la seconda entro il 31.3.2024
- b. Utilizzando il codice tributo “TF44 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022”.
- c. Nel campo “rateazione / Regione / prov. / Mese rif.” va indicato se il pagamento è rateale o in unica soluzione (“0102” per il pagamento della prima rata e “0202” per il pagamento della seconda rata; “0101” per il pagamento in un’unica soluzione).
- d. Quale “anno di riferimento” deve essere riportato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Le violazioni formali non sono – per esclusione – né irregolarità “meramente” formali, né violazioni di tipo sostanziale. Le violazioni meramente formali non sono sanabili perché non sono punibili ai sensi dell’Art. 10 comma 3 della L. 212/2000 e dell’Art. 6 comma 5-bis del D.Lgs. 472/97 e riguardano il caso in cui la violazione non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, e non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Le violazioni sostanziali incidono invece sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

<sup>2</sup> Se la violazione non si riferisce a un determinato periodo d’imposta va riportato l’anno solare in cui è commessa la violazione. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno

È inoltre necessario procedere alla **rimozione (se possibile / necessaria) dell'irregolarità / omissione** al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata di quanto dovuto, ossia entro il 31.3.2024. Tuttavia, qualora il contribuente non abbia provveduto alla rimozione di tutte le violazioni formali relative ai periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione a causa di un giustificato motivo, la stessa può essere effettuata entro il termine fissato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell'invito (ad esempio: lettera di compliance). Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui risulti difficoltoso individuare tutte le violazioni formali commesse in quanto non di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica il perfezionamento della regolarizzazione per le violazioni "correttamente rimosse".

## **2. CASI ESEMPLIFICATIVI DI VIOLAZIONI SANABILI**

Poiché la regolarizzazione interessa anche la violazione degli obblighi relativi alla "documentazione e registrazione" di operazioni rilevanti ai fini IVA, questa è applicabile anche in caso di **tardiva emissione / trasmissione al Sistema di Interscambio di fatture e corrispettivi**. Può essere ad esempio il caso di una fattura relativa a un'operazione imponibile IVA che sia stata emessa, trasmessa o annotata con ritardo tale da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza. A tale proposito merita segnalare che l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 6.3.2023, ha individuato le modalità di invio ai contribuenti delle comunicazioni di anomalia (lettere di compliance) a seguito del riscontro di fatture elettroniche / corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini previsti.

L'agevolazione è applicabile all'**omessa / irregolare presentazione dello spesometro / esterometro**, ossia dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

La regolarizzazione può coprire anche l'**irregolare / omessa applicazione dell'inversione contabile** (reverse charge) in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/97).

Altri esempi:

- Omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) se la violazione non ha avuto effetti su determinazione / versamento dell'IVA;
- Omessa / irregolare / incompleta presentazione dei Mod. Intra di cui all'art. 50, commi 4 e 6, DL n. 331/93 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);

---

solare va riportato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni (così, in caso di regolarizzazione relativa al periodo d'imposta 1.7.2021 — 30.6.2022, va riportato "2022"). In caso di chiusura nello stesso anno solare di più periodi d'imposta, se il contribuente intende regolarizzare le violazioni commesse in tutti i periodi d'imposta, è necessario versare € 200 per ciascun periodo.

- Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 9, D.Lgs. n. 471/97), se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- Omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia / da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete / non veritiere (art. 11, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 471/97);
- Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio / variazione dell'attività di cui all'art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
- Erronea compilazione della dichiarazione d'intento di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 che ha determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- Anticipazione di ricavi / posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se la violazione non ha inciso sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);
- Irregolarità / omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/97);
- Omessa / tardiva comunicazione dei dati al STS (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
- Omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
- Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- Violazione degli obblighi inerenti la documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97);
- Detrazione dell'IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
- Irregolare / omessa applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/97) se la violazione non ha comportato il mancato pagamento dell'IVA;
- Omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR n. 442/97 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- Omessa iscrizione al VIES (art. 11, D.Lgs. n. 471/97).

### **3. CASI ESEMPLIFICATIVI DI VIOLAZIONI NON SANABILI**

La regolarizzazione in esame non può essere effettuata con riferimento a:

- Violazioni sostanziali, ossia quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile / imposta / versamento del tributo;
- Infrazioni / inosservanze / omissioni afferenti ambiti impositivi diversi da quelli espressamente previsti (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, ecc.);
- Violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia di atti divenuti definitivi all'1.1.2023;
- Violazioni formali oggetto di rapporto pendente all'1.1.2023 per il quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva ovvero altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione (ad

esempio, definizione delle sanzioni nella misura di 1/3 ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, ovvero oggetto di ravvedimento già effettuato ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97);

- Atti di contestazione / irrogazione di sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure";
- Emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all'estero (di conseguenza non sono definibili le violazioni concernenti la compilazione del quadro RW-monitoraggio fiscale e l'IVIE / IVAFE);
- Omessi / tardivi versamenti e, più in generale, violazioni sostanziali, come omessa presentazione del Mod. F24 "a zero", tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente / prestatore, punito con la sanzione di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97;
- Omessa presentazione delle dichiarazioni, anche senza debito d'imposta (l'omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza);
- Omessa presentazione dei mod. studi di settore / ISA ovvero dichiarazione di cause di inapplicabilità / esclusione insussistenti;
- Indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell'ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
- Mancata emissione di fatture, ricevute / scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- Omessa / irregolare presentazione delle LIPE se la violazione ha avuto riflessi sul debito IVA;
- Omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti;
- Violazioni riferite alle comunicazioni richieste per il perfezionamento di opzioni / accesso ad agevolazioni fiscali per le quali non è sufficiente il solo comportamento concludente e la cui regolarizzazione può essere effettuata tramite la c.d. "remissione in bonis" entro il termine della prima dichiarazione utile, con il versamento della sanzione fissa pari a € 250 (ad esempio, la tardiva / omessa presentazione della comunicazione all'ENEA richiesta per la fruizione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

#### **4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI**

Si segnalano i seguenti riferimenti normativi e di prassi:

- L. 197/2022 art. 1 commi da 166 a 173;
- Circ. Agenzia delle Entrate 27.01.2023 n. 2/E;
- Provv. Agenzia delle Entrate 30.01.2023;
- Ris. Agenzia delle Entrate 14.02.2023 n. 6/E.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.